



SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII° Commissione – Lavori pubblici, comunicazioni

AUDIZIONE

**“Indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei
contratti pubblici”**

Roma, 12 marzo 2019

In primo luogo, desidero ringraziare il Presidente Coltorti per aver convocato la Federazione Italiana Pubblici Esercizi al ciclo di audizioni volto a illustrare le criticità connesse all'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal "Correttivo" del 2017. Invero, il Codice dei contratti pubblici coinvolge le imprese rappresentate dalla Federazione in quanto disciplinante il sistema di gara concernente il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto (art. 144) che richiede, per le ragioni che verranno illustrate meglio *infra*, l'indispensabile coinvolgimento degli esercizi che assicurano, in sostanza, che i lavoratori possano effettivamente usufruire di tale prestazione. Trattandosi di una consultazione che si pone l'apprezzabile obiettivo di comprendere gli aspetti problematici evidenziati dalle dinamiche di mercato e derivati dall'applicazione dell'attuale sistema normativo, la Federazione auspica di poter fornire un utile contributo tramite le seguenti osservazioni.

CHI SIAMO

La FIFE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione comparativamente più rappresentativa nel nostro Paese del settore della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nel quale operano più di 300 mila imprese con un milione di addetti che generano un valore aggiunto di oltre 41 miliardi.

FIFE si propone come aggregatore del tessuto imprenditoriale del turismo nelle sue più varie forme, rappresentando e assistendo bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie, pasticcerie, discoteche, stabilimenti balneari, ma anche mense, grandi catene di ristorazione multilocalizzata, emettitori di buoni pasto, casinò e sale da gioco. Allo stato attuale aderiscono alla Federazione oltre 120.000 soci.

La Federazione, attiva dal 1945, è da sempre portavoce delle istanze degli imprenditori e li rappresenta presso le Istituzioni: audizioni presso le Commissioni parlamentari, interventi nei gruppi di lavoro delle Agenzie governative e dei Ministeri, partecipazione ai tavoli di confronto ministeriali, supporto alle Associazioni nazionali e alle singole aziende.

Contestualmente FIFE collabora con le principali realtà private nazionali ed internazionali che interagiscono nei mercati di riferimento dei pubblici esercizi, per identificare le nuove tendenze, informare i propri assistiti, incrementare servizi di assistenza in grado di favorire la competitività e lo sviluppo delle proprie imprese.



La Federazione è anche promotrice e firmataria del primo Contratto Nazionale dedicato espressamente alla ristorazione e al turismo in Italia, stipulato con le OO.SS. italiane maggiormente rappresentative nel febbraio del 2018, applicabile pressoché alla totalità delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La nostra *mission* è la valorizzazione del lavoro svolto dagli imprenditori nel nostro settore, diffondendo in ogni sede una migliore conoscenza delle specificità del fare impresa nel nostro comparto e valorizzando il contributo preminente che i Pubblici Esercizi italiani generano nella creazione del PIL ed occupazione del nostro Paese. Un comparto, quello della ristorazione e dei pubblici esercizi, che è alla radice dell'identità stessa "del vivere italiano" e che rappresenta, secondo molteplici analisi di autorevoli centri studi, il motivo principale di attrazione turistica su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo di FIFE è rendere strutturale, e consolidare nel lungo periodo, le relazioni con i suoi associati e con il Governo, proponendosi come *trait d'union* tra questi due fondamentali *stakeholders*.

Il Presidente è Lino Enrico Stoppani, che ricopre anche la carica di Vice Presidente vicario di Confcommercio Nazionale.

LE MEMBERSHIPS

FIFE è membro di **CONFCOMMERCIO** – Imprese per l'Italia, principale organizzazione del settore terziario ed è parte di **CONFTURISMO** dove rappresenta insieme ad altre associazioni il settore del turismo.

A livello internazionale è parte importante di **HOTREC**, associazione europea dei Bar, Ristoranti e Cafés, mentre nelle relazioni con i lavoratori e le organizzazioni sindacali è rappresentata dai suoi membri nei Fondi bilaterali (Fon.Te, For.Te, Fondo Est, Fondir, QuAS), nell'Ente Bilaterale del Turismo e nel CONAI.

SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE – SISTEMA DEI “BUONI PASTO” art. 144 D.Lgs. n. 50/2016

Premessa

La Federazione denuncia ormai da tempo e con grande preoccupazione le distorsioni collegate all’attuale sistema di mercato dei buoni pasto e, ora più che mai, ritiene necessario un confronto con le Istituzioni per affrontare sia la crisi generata dal fallimento della Qui!Group S.p.a., sia un complessivo ripensamento della normativa attualmente in vigore, considerate anche le ineluttabili preoccupazioni ricollegate alle altissime percentuali di sconto d’aggiudicazione relative alla gara Consip – edizione 8 (ID Sigef 1808) che, in molti casi, raggiungono punte superiori al 20% del valore facciale del buono pasto.

Con riferimento al primo dei due punti sopra citati, la Federazione ha appreso con interesse l’ampio impegno profuso tra agosto e settembre da parte delle Istituzioni a supporto della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti per la gestione della crisi della società emittitrice di buoni pasto genovese. In estrema sintesi, tali azioni hanno garantito, da un lato, la continuazione - dopo la risoluzione comunicata da Consip con nota del 13 luglio scorso - della fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite l’individuazione di un nuovo fornitore (comun. Consip del 2 agosto 2018) e, dall’altro, la convocazione, il 20 settembre scorso, di un Tavolo per la gestione della crisi riservato esclusivamente alle parti interessate dalla crisi occupazionale.

A queste iniziative è altresì seguita la previsione, nel disegno di legge “Concretezza” attualmente all’esame della Camera, dello stanziamento di 20 milioni di euro - tramite l’escussione di una cauzione definitiva ed un fondo appositamente costituito – destinati esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni rimaste coinvolte nella vicenda della Qui!Group s.p.a. Difatti, sono stati esclusi dalla partecipazione a tale stanziamento gli esercenti che, pur avendo anticipato i costi per garantire i pasti ai dipendenti pubblici, ancora attendono il rimborso del proprio credito (cfr. Osservazioni Fipe, Audizione Camera dei Deputati, DdL AC1433, del 5.02.2019).

In sostanza, nonostante l’interesse delle Istituzioni sia stato elevato, nessuna attenzione hanno ricevuto le imprese convenzionate con le aziende emittitrici, players indispensabili nel processo di erogazione del servizio sostitutivo di mensa e sulle quali si è effettivamente abbattuto il danno economico derivante dalla dichiarazione di fallimento della Qui!Group S.p.a., società emittitrice espressamente selezionata dalla Consip. Eppure, si stima che gli esercizi convenzionati possano vantare verso la società fallita crediti per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro. Inoltre, non si può

nascondere che tali operatori hanno, nel complesso, già versato iva per circa 20 milioni di euro, oltre ad aver anticipato i costi relativi all'effettivo svolgimento del servizio sostitutivo di mensa (come il pagamento delle materie prime, la retribuzione dei lavoratori ecc.) e, inevitabilmente, stanno subendo gravi ricadute economiche anche per la natura chirografaria del proprio credito.

E' dunque evidente che il presente provvedimento oggetto di consultazione, risulta di cruciale interesse per le imprese rappresentate che, pur non essendo direttamente coinvolte in sede di gara, subiscono tutte le distorsioni sottese al peculiare meccanismo di aggiudicazione vigente.



La Federazione ben comprende l'importanza economica del mercato dei buoni pasto che consente di prestare un servizio decontribuito per il datore di lavoro e defiscalizzato per il dipendente. Ciononostante, i fatti accaduti nello scorso anno e le percentuali di aggiudicazione della recente gara Consip – edizione 8 (anche oltre il 20%) hanno messo in evidenza la vulnerabilità di un sistema che, per come attualmente regolamentato, in sostanza premia offerte economiche spregiudicate e di fatto insostenibili.

1. Inquadramento generale: peculiarità del funzionamento del sistema dei buoni pasto nel mercato pubblico

Il d.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare i rapporti negoziali di cui è parte una pubblica amministrazione (o un soggetto ad essa equiparato) e che comportano un costo per quest'ultima, prevede due tipologie di contratto, in certo modo, definibili come 'classiche' (ovviamente al netto delle nuove figure di partenariati pubblico privati e di altre soluzioni c.d. di confine):


- (i) il contratto di appalto
- (ii) il contratto di concessione.

Lo schema sinallagmatico ipotizzato dal legislatore può, di conseguenza, assumere una struttura bilaterale (stazione appaltante - appaltatore) o trilaterale (concedente – concessionario – utente). Nel primo caso (appalto), il corrispettivo del soggetto privato per i lavori, il servizio o la fornitura effettuati, è dovuto e versato direttamente dalla stazione appaltante pubblica. Nel secondo caso (concessione), il corrispettivo per il concessionario di opere o servizi pubblici discende (quantomeno per la più parte) dallo sfruttamento economico dell'opera o dalla gestione del servizio e viene versato dall'utente finale che è il soggetto che usufruisce degli stessi.



Per quanto concerne il mercato dei buoni pasto, la situazione è alquanto diversa. Infatti, se l'affidamento di servizi di ristorazione o mensa assume la classica struttura bilaterale, l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa (mediante buoni pasto) si configura come anomalo sistema quadrangolare.

Nel dettaglio, la stazione appaltante (1° angolo) conclude un contratto di appalto con una società di emissione (2° angolo) versando direttamente a quest'ultima il corrispettivo per la fornitura e la gestione del servizio di buoni pasto. La stazione appaltante consegna i buoni pasto così ottenuti ai propri dipendenti secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro (3° angolo); e, infine, questi ultimi li spendono presso i pubblici esercizi convenzionati, i quali erogano effettivamente il servizio sostitutivo di mensa (4° angolo). A questo stadio è, invece, in virtù di un rapporto di diritto privato (c.d. accordo di convenzionamento) che i pubblici esercizi che hanno accettato i buoni pasto ne domandano il rimborso alla società emittente (così chiudendo un rapporto quadrilaterale).



2. Estensione dell'ambito di copertura della garanzia definitiva ex artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016

Ad una prima analisi si ritiene che tale peculiarità di funzionamento del sistema dei buoni pasto nel mercato pubblico e, segnatamente, l'esclusione dell'esercente dalla partecipazione al rapporto pubblicitario P.A. – società di emissione, sia una delle cause (o quantomeno una delle principali concause) del 'corto circuito' del sistema, reso evidente dal fallimento Qui! Group S.p.A.

Tale 'corto circuito' si è registrato, in primo luogo, per l'assenza di garanzie a copertura del rischio finanziario che si assume l'esercizio convenzionato nell'accettare

il buono pasto da parte del dipendente pubblico. Infatti, l'art. 103 (ma analogo ragionamento vale anche per l'art. 104 quanto agli appalti di valore superiore ai 100 milioni di euro) del D.Lgs. n. 50/2016 impone, sì, all'appaltatore di "costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione" (comma 1, primo inciso); tuttavia, tale "*cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore*" (comma 1, terzo inciso). In altri termini, la c.d. garanzia definitiva (nella descritta ottica di rapporti negoziali bilaterali o trilaterali su cui è costruito il Codice) è uno strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante e non direttamente di terzi.

In effetti, "le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto" (art. 103, comma 2).

Per tali ragioni, si ritiene opportuno estendere – nell'ambito dei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa – la garanzia definitiva di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati, a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. Tramite questa via, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati.

Tale proposta potrebbe transitare attraverso un intervento emendativo dell'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016, ad esempio mediante l'inserimento di un nuovo comma 9.

3. Inserimento di penali nel contratto pubblico tra stazione appaltante e società di emissione

Al fine di assicurare una maggiore attenzione della società di emissione all'adempimento delle proprie obbligazioni (sostanzialmente extra-contrattuali pubbliche) sarebbe ipotizzabile agire sullo strumento delle penali, così da collegare il contratto pubblico P.A. – società di emissione con gli accordi di convenzionamento di diritto privato società di emissione – pubblico esercizio. In altri termini, si tratterebbe di prevedere all'interno del contratto pubblico di appalto penali a carico della società di emissione per il ritardo nei pagamenti delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi, rispetto ai termini indicati negli accordi di convenzionamento con i singoli esercizi.

Lo strumento delle penali rappresenta un mezzo catalizzatore dell'attenzione del soggetto appaltatore, in quanto al superamento del 10% del valore contrattuale comportano la risoluzione del contratto medesimo. Inoltre, l'imposizione delle penali sull'appaltatore-società emittente avrebbe come effetto diretto quello di consentire una sorta di rimborso diretto P.A. – pubblico esercizio a soddisfazione del c.d. danno da ritardo subito da quest'ultimo. In caso di mancato pagamento delle penali da parte dell'appaltatore, la P.A. potrebbe escutere pro-quota la garanzia definitiva di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016, destinando le somme così ricavate ai pubblici esercizi danneggiati.

Tale proposta potrebbe transitare attraverso un intervento emendativo dell'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016, ad esempio mediante l'inserimento di un nuovo comma 6-*bis*.

4. Estensione della delega ministeriale quanto ai format contrattuali e alle clausole inderogabili (proposta di emendamento all'art. 144, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016)

Al fine di assicurare una maggiore uniformità nel descritto rapporto quadrangolare, si ritiene necessario che a livello statale sia definito (i) un *format* contrattuale unico tra stazione appaltante e società di emissione e (ii) un maggiore potere di intervento ai sensi dell'art. 41 della Costituzione nel contenuto degli accordi di convenzionamento tra società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

(i) Modello contrattuale “unico” tra stazione appaltante e società emittitrici

La previsione di un modello contrattuale pubblico unico (o centralizzato) garantirebbe la certezza dell'introduzione nel relativo testo negoziale di tutti gli obblighi e di tutte le garanzie di legge in favore dei pubblici esercizi che di fatto esercitano il servizio sostitutivo di mensa aziendale e che rappresentano al contempo il soggetto finanziariamente più esposto: del resto, il pagamento dei servizi resi viene effettuato in un momento temporalmente (anche) molto distante dallo svolgimento dei servizi medesimi.

Inoltre, la previsione di un modello contrattuale pubblico a monte (P.A. – società emittente), renderebbe più facile la trattativa a valle sugli accordi di convenzionamento (società emittente – pubblici esercizi), in quanto i singoli esercizi sarebbero a conoscenza delle clausole generali imposte dalla P.A. e che quindi dovrebbero riversarsi 'a cascata' negli accordi di convenzionamento (ad esempio per quanto concerne le penali da ritardo).

Volendo citare un caso analogo (*mutatis mutandis*), si potrebbe pensare agli schemi di garanzie fideiussorie che sono approvati a livello ministeriale e sono unici e obbligatori per tutte le stazioni appaltanti.

(ii) “Contratto tipo” esercizi convenzionati e società emittitrici

Per quanto riguarda la necessità che sia prevista l'adozione di un “contratto – tipo” di convenzionamento, va in primo luogo evidenziato che attualmente vengono proposti dalle società emittitrici modelli diversi ma allineati nei contenuti base, indubbiamente vessatori nei confronti della rete degli esercizi convenzionati.

Tale situazione si crea inevitabilmente in ragione dell'asimmetrica forza contrattuale che vede gli esercenti in una sostanziale situazione di soggezione derivante dall'impostazione stessa del testo contrattuale che impedisce ogni possibilità di negoziazione e impone di aderire incondizionatamente a contenuti vessatori, stante la necessità per gli esercizi di non vedersi esclusi da un mercato che genera, ad ogni gara di appalto, miliardi di euro.

Per tali ragioni risulta improcrastinabile un intervento statale che imponga, tramite il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, la negoziazione dei contenuti degli accordi di convenzionamento base maggiormente rispettosi della tutela del contraente debole, in modo da consentire l'adozione di un “contratto-tipo”.

Nelle more della predisposizione di tali modelli contrattuali *standard* non vi sarebbero ritardi nelle gare, in quanto le stazioni appaltanti potrebbero procedere con i testi attualmente a loro disposizione, ovviamente integrati dalle nuove norme imperative che dovessero essere introdotte nel corpo dell'art. 144 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Trasparenza delle procedure e nell'esecuzione contrattuale e sostenibilità delle offerte (proposte di emendamento all'art. 144, commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016)

Infine, e più in generale, allo scopo di assicurare una maggiore trasparenza nello svolgimento delle procedure di affidamento e nella successiva fase di esecuzione contrattuale, nonché la sostenibilità delle offerte, si dovrebbe tener conto delle seguenti criticità.

(i) Criterio dell'offerta di aggiudicazione ex art. 144 co. 6 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

Attualmente, il Codice di contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti dispongano l'aggiudicazione di tale servizio esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016), ed espressa fondamentalmente da due parametri: l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Per quanto concerne il profilo dell'offerta economica, precedentemente all'intervento del c.d. "Correttivo", i criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 144 comma 6) erano tali per cui più alto era lo sconto offerto alla PA, più bassa era la commissione all'esercente, più le emittitrici ottenevano un punteggio elevato. Non a caso le ultime gare *ante* riforma, hanno visto richiedere agli esercenti commissioni al 2% a fronte di sconti del 22% alla PA. La conseguente differenza di 20 punti percentuali, che evidentemente manifestava un'offerta in perdita e quindi anomala, veniva di fatto compensata, per le società emittitrici, con la sottoscrizione da parte degli esercenti dei cd. "servizi aggiuntivi" teoricamente facoltativi. Questi ultimi - che originariamente ricomprendevano i servizi più vari e che, a seguito di quanto disposto dal DM n. 122/2017, ora devono necessariamente consistere in prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto della gara, pur avendo un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della stessa - non concorrono alla formazione del *quantum* della commissione (*i.e.* "sconto incondizionato") applicata agli esercizi convenzionati. Ciò sebbene, nella pratica, il loro costo andasse ad aggiungersi allo sconto incondizionato imposto agli esercenti, che si trovavano a pagare percentuali ben più alte di quelle presentate in sede di gara, arrivando anche a più del 15%.

Con l'obiettivo di limitare l'imposizione di fatto dei servizi aggiuntivi e rendere maggiormente trasparente il sistema, il legislatore, con il c.d. "Correttivo", ha introdotto la dirompente novità di agganciare espressamente le commissioni pagate dagli esercenti agli sconti di cui beneficiano i committenti (l'art. 144 comma 6 lett.a) intendendo in tal modo eliminare, almeno sotto il profilo economico, ogni motivazione ai servizi aggiuntivi.

Tuttavia, la reale ricaduta - resa evidente dall'ultima gara Consip edizione 8 - di tale modifica normativa è stata di quella di innalzare la commissione a carico degli esercenti. Invero, poiché l'interesse delle stazioni appaltanti è di massimizzare il risparmio ottenibile dalle offerte di gara, si sono generati fenomeni di sovradimensionamento delle stesse.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si ritiene opportuno espungere, tra i criteri di valutazione dell'offerta economica, quello del ribasso sul valore facciale del buono pasto che, pur assicurando considerevoli risparmi in favore delle singole stazioni appaltanti, ha finito per incentivare l'adozione di politiche commerciali aggressive, inducendo alcuni emettitori ad aumentare l'entità dello sconto per poi recuperarlo dagli esercenti mediante l'imposizione di commissioni esplicite o implicite (attraverso i summenzionati "servizi aggiuntivi").

L'eliminazione del criterio del ribasso sul valore facciale del buono consentirebbe, in altri termini, di valutare l'offerta di gara privilegiando gli aspetti qualitativi del servizio a concreto beneficio per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni.

Considerando che si tratta, come anticipato, di un servizio decontribuito per il datore di lavoro e defiscalizzato per il dipendente, va evidenziato che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ha espressamente rilevato che *"tale modifica, al fine di evitare aggravii di costi per lo Stato, deve essere ovviamente accompagnata dal riequilibrio del sistema fiscale (...) eliminando il costo rappresentato dal differenziale tra iva a credito (4%) verso i committenti ed iva a debito (10%) verso gli esercizi convenzionati"* (cfr. Segnalazione AVCP del 18 novembre 2011).

(ii) La rete degli esercizi convenzionabili

E' opportuno puntualizzare che, dal momento che la rete degli esercizi costituisce uno dei criteri di aggiudicazione (art. 144 comma 6 lett. b)), affinché sia effettivamente garantita ai lavoratori la spendibilità dei buoni pasto, deve essere prestata particolare attenzione da parte della stazione appaltante non solo all'effettiva e perdurante

sussistenza della rete degli esercizi convenzionati, ma anche alla verifica periodica che l'aggiudicatario abbia onorato gli obblighi derivanti dal contratto di convenzionamento stipulato con l'esercente.

E a tal fine è necessario che i controlli sul possesso della rete dichiarata in sede di gara avvengano non solo nella fase antecedente alla stipula del contratto, ma anche successivamente, durante tutta la durata dello stesso. L'effettuazione di detti controlli implica necessariamente che la stazione appaltante vigili sul concreto rispetto delle prescrizioni legali e negoziali, ivi compreso il puntuale rispetto dei tempi di rimborso dichiarati in sede di gara e oggetto di specifico punteggio dell'offerta.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Federazione ritiene indispensabile un intervento di riforma del sistema di aggiudicazione del servizio sostitutivo di mensa che sia in grado non solo di contenere i rischi economici cui sono esposti gli operatori del settore ma anche di garantire l'equità e trasparenza degli accordi negoziali, nonché il loro puntuale adempimento da parte degli aggiudicatari.